

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA NELL'AREA DEMANIALE CONCESSA IN USO AL TRIBUNALE DI PISA

TRA

- **Tribunale di Pisa**, con sede in Piazza della Repubblica, 5 - 56127 PISA (PI), in persona del Presidente Dott.ssa Beatrice Dani
- **Comune di Pisa**, C.F. e P.IVA 00341620508, con sede in Via degli Uffizi, 1 56100 Pisa, in persona del Sindaco pro tempore Michele Conti;
- **PISAMO – Azienda per la mobilità S.r.l.**, C.F. e P.IVA 01707050504, con sede legale in Pisa, Via Cesare Battisti n. 52, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Andrea Bottone;

Di seguito congiuntamente anche le “Parti”

Premesso che

- a) Il Ministero della Giustizia - Tribunale di Pisa ha ricevuto in consegna in uso esclusivo dall’Agenzia del Demanio la superficie demaniale, comprendente:
 - l'edificio del Tribunale di Pisa;
 - l'area pertinenziale, costituita a sua volta da:
 - i) una zona verde limitrofa al perimetro dell'edificio;
 - ii) l’area circostante il Tribunale di Pisa, coincidente con il piazzale antistante il Tribunale (Piazza della Repubblica), Via del Buschetto lato Arno (per metà degli stalli) e lato Palazzo di Giustizia, Via Giusti lato Palazzo di Giustizia fino ai parcheggi delimitati in bianco e Via Santa Bibbiana lato Palazzo di Giustizia e per metà della carreggiata, meglio identificata con contorno in colore rosso nella planimetria qui acclusa come **Allegato “A”** (di seguito "l'Area").
- b) La proprietà dell’intera area demaniale suddetta costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, concessa in uso esclusivo e riservato al Tribunale di Pisa.
- c) Il Comune di Pisa ha espresso interesse ad assumere il co-uso dell’Area relativamente alla viabilità dell’Area e alla gestione dei parcheggi ivi presenti durante l’orario notturno e segnatamente dalle ore 18.30 alle ore 7.30/8.00, al fine di consentire ai residenti e agli ulteriori soggetti muniti di apposita autorizzazione di parcheggiare le proprie vetture negli appositi stalli individuati dalla segnaletica di colore giallo riservata ai dipendenti del tribunale e nelle ore notturne e festive ai residenti .
- d) Il Comune di Pisa ha occupato parte dell'area riservata all’uso esclusivo del Tribunale di Pisa per la realizzazione permanente di cassonetti interrati.
- e) Con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare ai sensi degli artt. 11 e 15 L. 241/1990 il co-uso dell'Area ai seguenti termini e condizioni.

Tutto ciò premesso e considerato,
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

2.1. La presente Convenzione ha ad oggetto la regolamentazione della viabilità e della sosta auto nell'Area concessa in uso esclusivo al Tribunale di Pisa.

2.2. Il Tribunale di Pisa consente al Comune di Pisa, che accetta, la viabilità e la gestione dei parcheggi insistenti sull'Area attualmente individuati con segnaletica di colore giallo, con specifica esclusione di Via Santa Bibbiana lato Tribunale di Pisa che, per ragioni di sicurezza, rimarrà in uso esclusivo al Tribunale.

2.3. Il Tribunale di Pisa in particolare consente, limitatamente nell'area specificata al punto 2.2., la sosta notturna dei veicoli dei residenti e dei veicoli comunque autorizzati dal Comune di Pisa:

-dalle ore 18.30 alle ore 7.30 del mattino seguente limitatamente al piazzale avanti al Tribunale coincidente con Piazza della Repubblica;

-dalle ore 18.30 alle ore 8.00 del mattino seguente limitatamente ai parcheggi situati in Via del Buschetto e in Via Giusti;

con intesa che dalle ore 7.30/8.00 (a seconda dell'area di parcheggio come sopra specificata) fino alle ore 18.30 dei giorni feriali risulta interdetto il parcheggio e la sosta sull'Area ai soggetti terzi diversi dai dipendenti e magistrati del Tribunale di Pisa.

2.4. Rimane fermo il divieto di sosta h. 24 per i residenti e/o altri soggetti autorizzati dal Comune di Pisa nonché per tutti i soggetti diversi dai dipendenti e magistrati del tribunale di Pisa su tutta l'area di Via Santa Bibbiana lato Tribunale di Pisa.

2.5. In ragione dell'occupazione da parte del Comune di Pisa di parte di Via Giusti lato Tribunale, il Comune di Pisa consente al Tribunale di Pisa e dunque ai suoi dipendenti e/o magistrati assegnati di sostare i propri veicoli negli stalli siti lungo la Via del Buschetto su area comunale (meglio identificata contorno in colore verde nella planimetria qui acclusa come Allegato "A").

Articolo 3

3.1. Il Comune di Pisa consente ai dipendenti del Tribunale di Pisa l'accesso limitato all'area ZTL NORD e la sosta nei soli stalli gialli dell'area del tribunale, individuati all'interno della planimetria Allegato A alla presente, nonché la sosta negli stalli segnalati con linea di colore blu presenti nella zona nord San Francesco (Zona A), previo pagamento di un canone annuo concordato in Euro 50.

3.2 L'accesso nelle aree ZTL di cui al punto precedente è consentito nei seguenti giorni ed orari:

- ❖ Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 20.00
- ❖ Il sabato dalle ore 7.00 alle ore 15.00

Nel caso in cui l'attività lavorativa dei soggetti autorizzati si protragga oltre tale orario, il giorno seguente il personale del Tribunale di Pisa avrà cura di comunicare alla mail pm.ztl@comune.pisa.it la targa dei mezzi che per ragioni di servizio si sono protratti oltre l'orario indicato.

3.3 Al fine del rilascio dei titoli necessari il Tribunale di Pisa avrà cura di trasmettere i nominativi e l'elenco delle targhe dei veicoli alla mail segreteria@pisamo.it. E' possibile rilasciare un unico permesso (1 targa per ogni dipendente).

3.4 Sono fatte salve le disposizioni di cui al punto 1.2 lettera i) **dell'ordinanza comunale n. 486 del 22.12.2010 identificativo n. 686277** relativamente al rilascio, da parte di PISAMO, del contrassegno per il transito e la sosta nella zona ZTL nord e sud per il Procuratore della Repubblica, Presidente del Tribunale, i Magistrati Togati con l'inserimento delle targhe autorizzate nella "Lista Bianca A" previo invio da parte del Tribunale delle comunicazioni per il rilascio dei suddetti contrassegni all'indirizzo mail della Pisamo Srl segreteria@pisamo.it.

Articolo 4

4.1. Il Comune di Pisa assume la custodia dell'intera Area demaniale attualmente in uso esclusivo al Tribunale di Pisa, facendosi carico, salvo quanto previsto all'art. 5, degli obblighi di manutenzione

ordinaria e straordinaria dell'Area, della responsabilità civile verso terzi, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., e di tutti gli obblighi di legge incombenti al fine di assicurare la piena sicurezza dell'Area.

4.2. Il Comune di Pisa si obbliga a tenere indenne e manlevare il Tribunale di Pisa da qualsiasi eventuale perdita, pregiudizio, costo, danno, onere o spesa che quest'ultimo sia chiamato a sopportare in conseguenza di inadempimenti, omissioni, fatti illeciti, atti posti in essere dal Comune di Pisa e/o da Pisamo S.r.l. nell'esecuzione della presente Convenzione. Inoltre, il Comune di Pisa si obbliga a manlevare e tenere indenne il Tribunale di Pisa da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria avanzata da parte di terzi eventualmente danneggiati e di quanto quest'ultimo, conseguentemente, dovesse essere chiamato a sopportare.

Articolo 5

5.1. La Pisamo S.r.l. si fa carico della gestione degli stalli insistenti sull'Area sopra indicata nelle premesse, impegnandosi a:

- a) disporre il passaggio degli ausiliari del traffico in almeno due momenti della giornata, uno tra le ore 7.30 e le 9.00 e l'altro tra le ore 15.00 e le 16.00;
- b) gestire l'attività sanzionatoria relativa ai divieti di sosta vigenti nell'Area, con intesa che la riscossione delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogate sarà a cura e a beneficio del Comune di Pisa o suo delegato;
- c) gestire l'eventuale rimozione dei veicoli in divieto di sosta che si rendesse necessario;
- d) provvedere alla progettazione, realizzazione ed apposizione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria a definire gli stalli dell'Area;
- e) mettere in atto tutte le misure finalizzate all'osservanza dei divieti di sosta di cui all'art.2;
- f) gestione degli eventuali sinistri verificatisi sull'Area e del relativo contenzioso (stragiudiziale/giudiziale);
- g) provvedere alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali e di tutta la segnaletica stradale (orizzontale, verticale, luminosa e complementare).

Articolo 6

6.1. La presente Convenzione ha durata dal primo giorno del mese successivo alla ratifica per una durata di un anno.

6.2. Alla scadenza della presente Convenzione il contratto cesserà, essendo esclusa la rinnovazione tacita.

6.3. Rimane ferma la possibilità per le Parti di convenire per iscritto una proroga espressa della presente Convenzione esclusivamente nelle more del rinnovo della Convenzione e per il tempo a ciò strettamente necessario.

Articolo 7

7.1. Il Comune di Pisa si obbliga a stipulare idonea copertura assicurativa con una primaria compagnia di assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi avente efficacia per tutta la durata della presente Convenzione, eventualmente ponendo a carico della Pisamo S.r.l. gli oneri per l'attivazione di tale copertura assicurativa.

Articolo 8

8.1. Eventuali modifiche o integrazioni del presente atto sono valide solo se stipulate dalle parti in forma scritta, previa approvazione del competente organo del Tribunale, del Comune di Pisa e di Pisamo S.r.l.

Articolo 9

9.1. Il Tribunale di Pisa avrà la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento da parte del Comune di Pisa degli obblighi di cui all'art. 4 e 7;
- b) inadempimento da parte di Pisamo S.r.l. degli obblighi di cui all'art. 5.

9.2. Rimane ferma la facoltà per le Parti di chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile applicabile in virtù dell'art. 11, co. 2 richiamato dall'art. 15 della L. 241/1990.

9.3. In caso di gravi disfunzioni nell'erogazione dei servizi e nello svolgimento delle attività disciplinate con la presente Convenzione, il Comune di Pisa si impegna a contestare alla Pisamo S.r.l. gli inadempimenti riscontrati mediante posta elettronica certificata, assegnando un termine per la trasmissione al Comune di Pisa di giustificazioni e osservazioni.

9.4. La presente Convenzione è risolta di diritto dal Tribunale di Pisa ex art. 1456 c.c. in caso di cessione, anche parziale, della Convenzione stessa da parte del Comune di Pisa e/o da parte di Pisamo S.r.l.

Articolo 10

10.1. Alla scadenza della Convenzione e in caso di risoluzione o comunque di cessazione per qualsiasi causa della presente Convenzione, il Comune di Pisa e la Pisamo S.r.l. si obbligano a riconsegnare prontamente al Tribunale di Pisa tutti i beni ricevuti in custodia nonché ogni documento, atto o informazione, formato e detenuto su qualsiasi supporto, inerente allo svolgimento dell'attività.

Articolo 11

11.1. L'efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata all'autorizzazione da parte dell'Agenzia del Demanio al co-uso dell'area demaniale oggetto della concessione assentita al Ministero della Giustizia-Tribunale di Pisa.

Articolo 12

12.1. Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 13

13.1. Viene allegata alla presente Convenzione il seguente allegato che, unitamente alle Premesse, costituisce parte essenziale ed integrante dello stesso:

- **Allegato "A"** Planimetria

Luogo: _____

Luogo: _____

Luogo: _____

Data: _____

Data: _____

Data: _____

Tribunale di Pisa

Comune di Pisa

Pisamo S.r.l.
